

I 40 anni del *Codex Iuris Canonici*



a cura di
ALBERTO TOMER

12

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni



Mucchi Editore

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

12

issn 2724-4660

L'orizzonte meramente tecnicistico su cui ogni tipo di riflessione sembra oggi rischiare di appiattirsi non solo non cancella quegli interrogativi fondamentali che si confermano ineludibili per ciascuna disciplina in cui si ramifica il pensiero giuridico: ma li rivela, anzi, in tutta la loro impellenza. È dunque a tale necessità che facciamo riferimento nel cogliere e sottolineare il bisogno che si avverte di 'un'anima per il diritto', ispirandoci in modo particolare a quegli ammonimenti che Aleksandr Solženicyŋ rivolgeva a studiosi e accademici dell'Università di Harvard nel 1978 e che, a distanza di decenni, mantengono intatta la loro validità. Muovendo dalla domanda «se mi chiedessero: vorrebbe proporre al suo paese, quale modello, l'Occidente così com'è oggi?, dovrei rispondere con franchezza: no, non potrei raccomandare la vostra società come ideale per la trasformazione della nostra. Data la ricchezza di crescita spirituale che in questo secolo il nostro paese ha acquistato nella sofferenza, il sistema occidentale, nel suo attuale stato di esaurimento spirituale, non presenta per noi alcuna attrattiva» – dichiarazione che si riempie di significato alla luce della vicenda personale, tanto dolorosa quanto nota, di colui che l'ha pronunciata –, l'intellettuale russo individuava infatti con profetica lucidità i sintomi e le cause di tale declino. In questo senso, ad interpellarci in modo precipuo in quanto giuristi è soprattutto l'osservazione secondo cui «in conformità ai propri obiettivi la società occidentale ha scelto la forma d'esistenza che le era più comoda e che io definirei giuridica: una 'forma d'esistenza' che tuttavia è stata assunta come fondamento esclusivo e per ciò stesso privata dell'anelito a una dimensione superiore capace di giustificarla. Con l'inevitabile, correlata conseguenza che «l'autolimitazione liberamente accettata è una cosa che non si vede quasi mai: tutti praticano per contro l'autoespansione, condotta fino all'estrema capienza delle leggi, fino a che le cornici giuridiche cominciano a scricchiolare». Sono queste le premesse da cui scaturisce quel complesso di valutazioni che trova la sua sintesi più efficace nella seguente affermazione, dalla quale intendiamo a nostra volta prendere idealmente le mosse: «No, la società non può restare in un abisso senza leggi come da noi, ma è anche derisoria la proposta di collocarsi, come qui da voi, sulla superficie tirata a specchio di un giuridismo senz'anima». Se è tale monito a costituire il principio ispiratore della presente collana di studi, quest'ultima trova nella stessa fonte anche la stella polare da seguire per cercare risposte. Essa, rinvenibile in tutti i passaggi più pregnanti del discorso, si scolpisce icasticamente nell'esortazione – che facciamo nostra – con cui si chiude: «E nessuno, sulla Terra, ha altra via d'uscita che questa: andare più in alto».

* La traduzione italiana citata è tratta da ALEKSANDR SOLŽENICYN, *Discorso alla Harvard University, Cambridge (MA) 8 giugno 1978*, in Id., *Il respiro della coscienza. Saggi e interventi sulla vera libertà 1967-1974. Con il discorso all'Università di Harvard del 1978*, a cura di SERGIO RAPETTI, Jaca Book, Milano, 2015, pp. 219-236.

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Direzione

Geraldina Boni (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Comitato scientifico

Enrico Al Mureden (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Lorena Bachmaier Winter (Universidad Complutense de Madrid)

Christian Baldus (Universität Heidelberg)

Michele Belletti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

María Blanco Fernández (Universidad de Navarra)

Michele Caianiello (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Federico Casolari (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Marco Cavina (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Emmanuelle Chevreau (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Sophie Démare-Lafont (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Carlo Fantappiè (Università degli Studi Roma Tre)

Manuel Ignacio Feliú Rey (Universidad Carlos III de Madrid)

Doris Forster (Université de Genève)

Mariagiulia Giuffrè (Edge Hill University)

Esther Happacher (Universität Innsbruck)

Tanguy Le Marc'hadour (Université d'Artois)

Giovanni Luchetti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Francesco Martucci (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Raphäele Parizot (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Antonio Pérez Miras (Universidad de Granada)

Patrice Rolland (Université Paris-Est Créteil Val de Marne)

Péter Szabó (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

Comitato di redazione

Manuel Ganarin (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Alessandro Perego (Università Cattolica del Sacro Cuore), Alberto Tomer (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

I 40 anni del
Codex Iuris Canonici

Atti del Convegno di Studio
Bologna, 7 novembre 2023

a cura di
ALBERTO TOMER

I saggi raccolti nel volume all'interno delle sezioni *La Chiesa e il suo diritto attraverso le lenti della codificazione: i decenni trascorsi e le prospettive future* e *Papato, diritto, sinodalità: tra realtà e percezione*. Un dibattito su alcune recenti pubblicazioni sono stati sottoposti alla procedura di revisione *double-blind peer review*, in conformità al *Codice etico e Regolamento per le pubblicazioni della Collana* consultabile all'indirizzo internet www.mucchieditore.it/animaperildiritto.

Il volume è stato pubblicato con il contributo del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'*Alma Mater Studiorum* Università di Bologna.

In copertina: La visita di Giovanni Paolo II all'*Alma Mater Studiorum*, 7 giugno 1988, Archivio storico dell'Università di Bologna.

ISSN di collana 2724-4660

ISBN 9788870009996

© Stem Mucchi Editore Srl - 2024

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena

info@mucchieditore.it www.mucchieditore.it

facebook.com/mucchieditore twitter.com/mucchieditore instagram.com/mucchi_editore



Creative Commons Attribution 4.0 International Licence (CC BY-NC-ND 4.0)

Attribuzione della paternità dell'opera all'Autore. Consente la consultazione e la condivisione. Vietate la vendita, la modifica e la trasformazione per produrre un'altra opera.

Versione pdf open access al sito www.mucchieditore.it/animaperildiritto

Tipografia, impaginazione e pubblicazione digitale Stem Mucchi Editore (MO)

Prima edizione pubblicata in Italia, Mucchi, Modena, settembre 2024

PAPATO, DIRITTO, SINODALITÀ:
TRA REALTÀ E PERCEZIONE.
UN DIBATTITO SU ALCUNE
RECENTI PUBBLICAZIONI

ANTONIO G. CHIZZONITI

PAPATO, DIRITTO E SINODALITÀ: TRA REALTÀ E PERCEZIONE. BREVI RIFLESSIONI*

Abstract: Il contributo propone una riflessione sulla Chiesa e il suo diritto che muove specialmente intorno ai due punti focali rappresentati dalle implicazioni della rinuncia pontificia sugli sviluppi dello *ius canonicum* e l'impatto della sinodalità sulle fonti dello stesso. Vengono così sottolineati, in una visione complessiva, da un lato l'accelerazione impressa dalla rinuncia di Benedetto XVI a temi di cui la dottrina più attenta aveva già intuito la rilevanza crescente, resasi nel tempo un'esigenza impellente ma non priva di risvolti da indagare, e dall'altro alcuni quesiti che rimangono tuttora aperti circa il rapporto tra sinodalità e positivizzazione del diritto della Chiesa, mettendo in guardia dal rischio di fraintendimenti potenzialmente nocivi.

Parole chiave: rinuncia pontificia, sinodalità, attività normativa, positivizzazione del diritto della Chiesa, fonti del diritto canonico.

Papacy, law and synodality: between reality and perception. Brief considerations. The essay proposes a reflection on the Church and its law which moves around the two focal points represented by the implications of Papal resignation on the developments of the *ius canonicum* and the impact of synodality on its sources. What is underlined, in a comprehensive vision, is therefore, on the one hand, the acceleration given by Benedict XVI's resignation to issues the growing relevance of which had already been noted by the Canon Law science, and that over the time became urgent needs with implications that require to be investigated, and on the other hand some questions that still remain open regarding the relationship between synodality and the positivization of the law of the Church, which presents risks of potentially harmful misunderstandings.

Key words: Papal resignation, synodality, legislative activity, positivization of the law of the Church, sources of Canon Law.

* Contributo sottoposto a procedura di revisione *double-blind peer review*.

1. *Due motivi per una riflessione comune*

La rinuncia di Benedetto XVI, al di là delle possibili considerazioni circa l'opportunità e la legittimità della stessa, è stata sicuramente un moltiplicatore, una sorta di innesco, rispetto a molte delle questioni emerse in questo scorcio di terzo millennio intorno alla vita e al futuro della Chiesa: le tensioni sorte in relazione all'amministrazione del suo patrimonio, quelle ancor più complesse e devastanti legate agli abusi sui minori e le persone vulnerabili e un più generale disagio percepito per il significato e il senso del diritto e in particolare di quello canonico nella Chiesa¹. Su queste dinamiche si è innestata la 'questione della sinodalità', con le sue difficoltà di lettura circa la corretta collocazione all'interno della vita del popolo di Dio (dimensione teologico/pastorale) piuttosto che, o anche, all'interno delle modalità di produzione del diritto della Chiesa (dimensione giuridica e di governo)².

Per il giurista (non solo il canonista) il *focus*, dunque, ancora una volta è incentrato su senso e ruolo del diritto nella Chiesa, tenuto conto delle diversità che l'ordinamento canonico propone rispetto a quelli secolari. A tal proposito è utile richiamare in sintesi quanto sostenuto da Giuseppe Dalla Torre nelle sue *Lezioni di diritto canonico*, il quale, in maniera semplice quanto efficace, prima ricorda che «tutti gli uomini, per una ragione o per un'altra, sono collocati in una condizione di coesistenzialità. Condizione dalla quale non è possibile sottrarsi» e che «Questi fattori di esperienza esistenziale mettono in evidenza le ragioni del diritto [...] nel senso che la fitta trama di relazioni sociali in cui ogni uomo è di fatto posto, lo colloca per ciò stesso in una dimensione giuridica»³. Uno schema,

¹ In proposito rinvio alle considerazioni di C. FANTAPPIÈ, *Principi conciliari e codificazione del 1983*; D. MAMBERTI, *Il Codex Iuris Canonici del 1983 e la Chiesa universale*; P. PAROLIN, *Il paradigma della codificazione nella realtà ecclesiale*; A. ZANOTTI, *Il Codex Iuris Canonici e la scienza giuridica*, in questo volume.

² In proposito, cfr. C. FANTAPPIÈ, *Metamorfosi della sinodalità. Dal Vaticano II a papa Francesco*, Marcianum Press, Venezia, 2023, p. 15 ss.

³ G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto canonico*, a cura di G. BONI, P. CAVANA, Giappichelli, Torino, 2022⁵, p. 14.

questo, applicabile anche alla Chiesa, essendo la dimensione propria del diritto quella della secolarità, della socialità, dei rapporti esterni. Dalla Torre prosegue su questo sentiero e dopo aver segnalato che «la dimensione umana e storica della Chiesa (pur presente) non esaurisce la sua realtà, che è ben più articolata e complessa» (e il richiamo qui è al n. 8 della *Lumen gentium*) nota come «la Chiesa che vive nel tempo e nella storia, in quanto gruppo umano organizzato, produca diritto e viva secondo diritto», un dato questo che trova conferma sul piano storico perché «sin dalle origini la Chiesa si è organizzata e dotata di un sistema di norme, diretto a disciplinare la vita interna»⁴. Dal ‘granello di senape’ delle origini, l’odierno, enorme albero, pieno di rami e fronde: è questa la bella metafora che viene proposta da Dalla Torre per raccontarci quello che è oggi l’ordinamento canonico⁵.

Se è indubitabile la necessità del diritto, essa va poi declinata con la diversità: le finalità proprie della Chiesa, il suo essere al tempo universale e particolare, unitaria e plurale, e poi la presenza e il ruolo caratterizzanti del diritto divino come principale fonte, che a sua volta richiama l’attenzione sulla questione peculiare del rapporto con la teologia (anch’essa oggetto di approfondite trattazioni e richiami anche nei due volumi di cui discutiamo in questa occasione). Si tratta di temi che pongono sul tavolo le questioni dello ‘statuto epistemologico’ e del metodo. Per Dalla Torre, dunque, se il diritto canonico ha carattere teologico, tale rivendicazione «“[...] fornisce qualche indicazione *ontologica*, ma non propriamente *metodologica*” (D’Agostino)»: da qui l’esigenza di studiarlo «con metodo giuridico» e la constatazione che «la sua esperienza non può che svolgersi secondo modalità che del diritto sono proprie»⁶.

⁴ *Ivi*, pp. 16-17.

⁵ *Ivi*, p. 19.

⁶ *Ivi*, p. 29. In proposito cfr. C. FANTAPPIÈ, *Il ruolo della canonistica laica nella Chiesa e nella scienza giuridica*, in *La sinodalità nell’attività normativa della Chiesa. Il contributo della scienza canonistica alla formazione di proposte di legge*, a cura di I. ZUANAZZI, M.C. RUSCAZIO, V. GIGLIOTTI, Mucchi Editore, Modena, 2023, p. 73 ss.

Questa ricostruzione nel dare alcune risposte è oggi ancora una volta sottoposta ad una verifica di tenuta rispetto alla prassi sviluppata in quest'ultimo decennio nel fare e applicare diritto nella Chiesa, anche in ragione della 'questione della sinodalità' e perciò nelle dinamiche proprie del diritto canonico e delle sue fonti (nella pluralità semantica di soggetti competenti a dare diritto, di modalità di produzione dello stesso e come fonti cognitive nel loro relazionarsi con la peculiare gerarchia propria di un ordinamento contrassegnato dal rapporto con la norma divina)⁷.

Ciò considerato svilupperò il mio intervento in due parti: una prima dedicata alla questione della rinuncia, o meglio alle sue implicazioni circa lo sviluppo del diritto canonico; una seconda focalizzata sulla sinodalità e sul suo impatto sulle fonti del diritto canonico.

2. *Della rinuncia pontificia, ovvero delle esigenze di regolamentare un istituto e delle sue conseguenze*

Avviando le mie riflessioni sulla rinuncia di Benedetto XVI non posso non sottolineare positivamente la ricchezza di quanto proposto nei due volumi oggetto di analisi con saggi che hanno fatto chiarezza sulle origini storiche e sulla vicenda a noi vicina⁸: mettendo bene in luce oggi come allora 'la politicità della questione', ma anche l'intreccio con i temi giuridici, anch'essi quanto mai attuali.

Valerio Gigliotti in avvio del suo scritto ricorda come il fatto che il Papa «dia le dimissioni [...] coinvolge e richiama a cascata due riflessioni su piani diversi: l'una relativa alla facoltà dell'esercizio in forma negativa di un potere (della *potestas*) e l'altra in riferimento

⁷ Cfr. G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto canonico*, cit. p. 61 ss.; G. FELICIANI, *Le basi del diritto canonico*, nuova edizione a cura di M. MADONNA, il Mulino, Bologna, 2023, p. 71 ss.

⁸ Cfr. *Papa, non più papa. La rinuncia pontificia nella storia e nel diritto canonico*, a cura di A. FENIELLO, M. PRIGNANO, Viella, Roma, 2022, e *La sinodalità nell'attività normativa della Chiesa. Il contributo della scienza canonistica alla formazione di proposte di legge*, cit.

alla natura essenzialmente, intimamente cristologica di questo atto giuridico e pastorale»⁹: ecco da subito in evidenza la questione giuridica e quella teologica. È l'atto che, secondo Gigliotti, pone al centro «la distinzione tra *potestas ordinis* (irrinunciabile in virtù del carattere indelebile dell'ordine sacro) e la *potestas iurisdictionis* (di natura giuridica e quindi soggetta a rinuncia o perdita)»¹⁰. Mi pare interessante la notazione che propone poi circa la scelta di Benedetto XVI di dichiarare le cause della rinuncia identificandole in due tra quelle addotte dalla tradizione canonistica, che a dire dell'autore «rilancia, e in una circostanza di primaria importanza, la forte dimensione consuetudinaria che informa il diritto della Chiesa»¹¹. E qui aggiungo io, al di là della tenuta dell'interpretazione, si finisce col porre l'attenzione sulla forma di produzione di una possibile norma, con anche la questione del titolo da attribuire al Papa uscente¹². Una tema non senza significato come ben ricordato da molti degli scritti dei due volumi.

Per Regoli, la rinuncia come atto di governo e la sua tensione tra i termini *officium*, *munus* e il nuovo termine *ministerium* chiamano in causa la dialettica tra diritto e teologia¹³. Fantappiè molto opportunamente afferma che «la rinuncia di Benedetto XVI ha posto gravi problemi sulla costituzione della Chiesa, sulla natura del primato del papa, nonché sull'ambito e l'estensione dei suoi poteri do-

⁹ V. GIGLIOTTI, *Pietro del Morrone e Joseph Ratzinger: diritto e teologia tra storia e contemporaneità*, in *Papa, non più papa. La rinuncia pontificia nella storia e nel diritto canonico*, cit., p. 60

¹⁰ *Ivi*, p. 65.

¹¹ *Ivi*, p. 81.

¹² In proposito C. FANTAPPIÈ, *Né Papa né Vescovo emerito di Roma. Sul titolo del Papa che rinuncia*, in *La sinodalità nell'attività normativa della Chiesa. Il contributo della scienza canonistica alla formazione di proposte di legge*, cit., p. 335 ss.

¹³ R. REGOLI, *La novità del papato emerito. Unicità storica o inizio di nuovi tempi?*, in *Papa, non più papa. La rinuncia pontificia nella storia e nel diritto canonico*, cit., rispettivamente p. 92 e p. 98. Sul tema M. TIGANO, *L'ufficio ecclesiastico tra "munus" e "ministerium"*, in *La rinuncia all'ufficio petrino. Itinerari dottrinali a dieci anni dalla Declaratio di Benedetto XVI*, a cura di B. SERRA, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023, p. 13 ss.

po la cessazione dell'ufficio»¹⁴. Tralasciando l'analisi relativa alla distinzione tra ufficio e persona, ciò che comunque per Regoli emerge è un'esigenza di bilanciare dimensione giuridica e realtà sociale e al contempo tenere in conto la «ricezione dei fatti da parte del corpo ecclesiale nel suo insieme»¹⁵. A mio avviso si tratta di cogliere la distinzione tra reazione nel quadro di un ordinamento giuridico secolare (e dunque costretto in una logica stringente di gerarchia delle fonti) e reazioni nella cornice del diritto della Chiesa con le sue peculiarità e prima tra tutte l'origine primaziale del papato, con una missione permanente di natura sacramentale¹⁶.

Allora valutare la fattualità di quanto accaduto, al di là delle mere dottrine, aiuta a comprendere gli effetti di un intervento portato a compimento da Benedetto XVI e come esso sia stato metabolizzato dalla comunità dei fedeli. E conseguentemente nella vicenda della possibile regolazione della sede impedita e/o della sede vacante occorrerà comunque partire «dal momento creativo di Benedetto XVI»¹⁷.

Anche perché quanto operato dal Papa emerito, pur analizzabile dal punto di vista dottrinale, non può essere accolto se non alla luce del primato di giurisdizione del Romano Pontefice, come codificato nei cann. 331 e 333 § 1 del Codice del 1983 e dunque, come ricordato dal Cardinale Ghirlanda, del suo essere «soggetto della suprema potestà della Chiesa, la quale è sia di governo che di magistero autentico»¹⁸.

¹⁴ C. FANTAPPIÈ, *Papato, sede vacante e "papa emerito". Equivoci da evitare*, in *chiesa.espressonline.it*, 9 marzo 2013 (*chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350457*).

¹⁵ R. REGOLI, *La novità del papato emerito. Unicità storica o inizio di nuovi tempi?*, cit., p. 104.

¹⁶ A riguardo C. FANTAPPIÈ, *Riflessioni storico-giuridiche sulla rinuncia papale e le sue conseguenze*, in *Chiesa e storia. Rivista dell'Associazione Italiana dei Professori di Storia della Chiesa*, 2014, 4, p. 113 ss.

¹⁷ R. REGOLI, *La novità del papato emerito. Unicità storica o inizio di nuovi tempi?*, cit., p. 109.

¹⁸ G. GHIRLANDA, *La rinuncia al suo munus da parte del Romano pontefice: il canone 332*, in *Papa, non più papa. La rinuncia pontificia nella storia e nel diritto canonico*, cit., p. 116.

Così la vicenda della rinuncia si colora di ulteriore interesse per gli aspetti correlati alla forma e alle successive connessioni con le procedure (al bordo, se non oltre l'innovazione normativa) per la consapevolezza che il lucido pensiero di Papa Ratzinger ha indirizzato l'attenzione verso fragilità dell'ordinamento canonico che, anche memori delle esperienze storiche, oggi devono essere apprezzate tenendo conto dell'evoluzione delle scienze, particolarmente quelle mediche, circa la condizione di chi dopo la «perdita irreversibile della coscienza o della capacità di compiere atti umani, viene mantenuto, anche lungamente in vita con farmaci e apparecchiature tecnologiche»¹⁹.

Mi permetto, a questo punto, una digressione letteraria: spesso infatti la letteratura, particolarmente quella fantascientifica, è capace di intercettare con anticipo questioni che saranno²⁰. Così in un racconto del 1977, *The Armageddon Decision*, pubblicato l'anno successivo in Italia con il titolo quanto mai emblematico de *Il dilemma di Benedetto XVI*²¹, lo scrittore di fantascienza e appassionato di occultismo J.H. Brennan, colloca in una Città del Vaticano traslocata sul lago di Ginevra la vicenda di Papa Benedetto XVI, Pontefice che al bianco pontificio, preferisce «il saio marrone dei frati francescani», affetto da allucinazioni – indizio di uno squilibrio psichico – che non riesce a distinguere dalle visioni «che possono essere un messaggio di Dio». In ballo è la sua sostituzione per incapacità di intendere. Per sciogliere il dubbio «la gerarchia ecclesiastica» interPELLA un illustre psichiatra ebreo (onde evitare parzialità di giudizio) che sottopone il Pontefice ad un *test* che dovrebbe certificarne o meno «le capacità decisionali». Il rischio è che proprio in ragioni delle sue visioni/allucinazioni avvii una nuova guerra mondiale: «l'Armageddon». Qualche decennio dopo, nel 2008, Luigi Sandri,

¹⁹ *Ivi*, p. 121.

²⁰ In proposito mi permetto di rinviare a A.G. CHIZZONITI, *Intersezioni letterarie tra diritto e religione*, in *Diritto, religione e letteratura*, a cura di M. ABU SALEM, L.M. GUZZO, Libellula, Tricase, 2019, p. 9 ss.

²¹ Il racconto dà il nome all'antologia *Il dilemma di Benedetto XVI*, pubblicata nella collana *Urania*, 1978, n. 475.

giornalista e vaticanista, pubblica il romanzo di fantapolitica vaticana *Cronache dal futuro. Zeffirino II e il dramma della sua Chiesa*, nel quale agli inizi del terzo millennio immagina che Papa Zeffirino II, successore tra l'altro anche di un Papa Francesco, dopo un incidente d'auto finisca in un coma profondo, ma non irreversibile, rimanendo in questa condizione per anni, ipotesi non prevista dal Codice e dalla più volte emendata Costituzione Apostolica *Universi Dominici gregis*, così da innescare un immobilismo della Curia romana incapace (o contraria) a ipotizzare e mettere in atto una soluzione compatibile con gli interessi della Chiesa²².

Al di là delle intuizioni proposte in questi intriganti racconti, segno della consapevolezza e della opportunità di intervenire su temi che peraltro sarebbero stati ampliati dall'avanzamento delle conoscenze scientifiche e in particolare di quelle mediche, certo è che la rinuncia ha generato diritto e ne genererà. Per Ghirlanda «le affermazioni di Benedetto XVI hanno un forte valore spirituale, direi mistico, e come tali [...] debbono essere accolte, piuttosto che come affermazioni strettamente dottrinali di carattere ecclesiologico e tanto meno canonico»²³.

Resta comunque la forte consapevolezza, come sostenuto da Geraldina Boni, dell'indilazionabilità di un intervento normativo canonico: «determinata, da una parte, dai sorprendenti mutamenti sopraggiunti dal punto di vista tecnico-scientifico-medico con proiezioni sulla vita umana inimmaginabili» e dalle «dinamiche interne all'ordinamento canonico di recente insorte, come il graduale affermarsi dell'«istituto» del «papa emerito», sconosciuto e tuttora ignorato dallo *ius canonicum* positivo», situazioni non gestibili con il ricorso all'istituto dell'*analogia legis*»²⁴.

²² L. SANDRI, *Cronache dal futuro. Zeffirino II e il dramma della sua Chiesa*, Gabrielli Editori, Verona, 2008.

²³ G. GHIRLANDA, *La rinuncia al suo munus da parte del Romano pontefice: il canone 332*, cit., p. 133.

²⁴ G. BONI, *Prospettive de iure condendo*, in *Papa, non più papa. La rinuncia pontificia nella storia e nel diritto canonico*, cit., p. 137 ss.

E da qui la proposta di una sfida per il diritto canonico e la scienza canonistica, in un momento di evidente crisi: «dimostrando l'attitudine ad anticipare e sanare potenziali conflitti, ovvero congegnare soluzioni che assicurino, insieme alla *tranquillitas ordinis*, il *bonum commune*»²⁵, che vede in una possibile mobilitazione della scienza canonistica per la predisposizione di un 'progetto normativo', così che «la formazione delle leggi, pure approvate e riconducibili alla potestà pontificia, sarebbe più partecipata ovvero più sinodale [...] con l'instaurazione di una comunità interpretativa universale che veda la canonistica riappropriarsi della propria indeclinabile missione: senza ovviamente in alcun modo rivendicare l'esercizio della funzione legislativa, saldamente in mano al suo detentore, al quale solo si offrirebbe quel sostegno di cui, va ribadito – anche dinanzi allo scompaginato e sconcertante quadro della normativa ecclesiale dell'ultimo lustro –, non può fare a meno»²⁶.

Senza entrare nello specifico degli articolati contenuti della proposta, e rilevato che essa è lungi dal volersi proporre come una forzatura, come sottolineato da Geraldina Boni («Esaurito tale laborioso stadio istruttorio [...] alla comunità scientifica spetterebbe unicamente di attendere fiduciosa la deliberazione – esente da lacci che non siano ascrivibili allo *ius divinum* – dell'autorità legislativa suprema») ²⁷, mi pare che a partire dalla rinuncia di Benedetto XVI si siano innescati/risvegliati/anticipati temi che, già presenti perlomeno nelle analisi/approfondimenti/dispute della dottrina più attenta, hanno subito al tempo di Francesco evidenti accelerazioni. Metterei in evidenza, anche in ragione della celebrazione del quarantennale della codificazione del 1983, quella della 'posizione delle norme della Chiesa' (posizione nel senso della predisposizione di nuovo diritto canonico positivo).

La necessità intravista da Papa Francesco di intervenire su punti critici degli assetti organizzativo/normativi della Chiesa (in buo-

²⁵ *Ivi*, p. 140.

²⁶ *Ivi*, p. 141.

²⁷ *Ivi*, p. 149.

na parte, come risaputo, emersi già nei Concistori di preparazione al Conclave) ha avviato una fase di riforme, non sempre chiara negli indirizzi e nella forma, che ha visto la scienza canonistica (e la stessa struttura interna della Chiesa preposta alla verifica formale della normativa canonica) in affanno rispetto alle spinte che il magistero pontificio proponeva e continua a proporre. Non guardo, ma si potrebbe ovviamente fare, ai contenuti degli interventi, quanto alla modalità di predisposizione e formulazione, e una volta promulgati alla necessaria opera di interpretazione dei relativi provvedimenti, anche alla luce del ruolo che l'ordinamento canonico riconosce all'attività della dottrina canonistica²⁸.

Se la coabitazione tra il Papa in Cattedra e quello emerito ha inizialmente operato per alcuni aspetti da ammortizzatore/cassa di compensazione²⁹, la tendenza a bypassare il momento intermedio nella predisposizione e formulazione degli interventi ha reso sempre più complicata la lettura e la ricostruzione della genesi dei numerosi provvedimenti adottati (*Motu proprio*) in questo decennio da Papa Francesco: sia quelli più complessi e poderosi come ad esempio la riforma della Curia romana³⁰ e quella del Libro VI del Codice di

²⁸ G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto canonico*, cit., p. 60.

²⁹ M. FRANCO, *La rinuncia prossima ventura*, in *Papa, non più papa. La rinuncia pontificia nella storia e nel diritto canonico*, cit., p. 181, riferendosi a Benedetto XVI parla di «ruolo inedito: defilato, discreto, ma cruciale. E lo ha fatto naturalmente, ritraendosi e insieme lasciando arrivare la sua voce flebile ma in alcuni casi dirompente. Da “nonno saggio in casa”, si è trasformato in sponda e argine per quanti nel papato di Francesco non si trovano a proprio agio. Ma ha finito anche per riaffermare alcuni principi teologici e arginare, sul fronte opposto, le pressioni su Francesco di quanti vorrebbero assecondare e accentuare riforme dottrinali più radicali e rischiose per l'unità della Chiesa». In proposito vedi anche dello stesso autore, *Il monastero. Benedetto XVI nove anni di papato-ombra*, Solferino, Milano, 2022, *passim*.

³⁰ In proposito M. DEL POZZO, *Una lettura ‘strutturale’ di “Praedicate Evangelium”*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoeChiese.it), n. 13/2022, p. 47 ss.; M. GANARIN, *La riforma della Curia Romana nella Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium di Papa Francesco. Osservazioni a una prima lettura*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2022, p. 271 ss.; S.F. AUMENTA, R. INTERLANDI, *La curia romana secondo Praedicate Evangelium. Tra storia e riforma*, Edusc, Roma, 2023².

Diritto Canonico³¹, sia nel caso di quelli di spessore minore ma a volte non meno incisivi dal punto di vista del diritto.

Mi è parso, e sottolineo la mera natura di sensazione personale di giurista e canonista, di poter intravedere in questo percorso anche generativo di diritto, una sorta di idiosincrasia nei confronti di strumenti e metodi fino ad oggi alla base della positivizzazione normativa delle scelte operate all'interno della Chiesa da parte dei soggetti chiamati a sviluppare il potere legislativo ai vari livelli.

Ricordo che il diritto con le sue metodiche e le sue tecniche anche di *drafting* è strumento e non fine, come bene emerge dalla lezione e dal pensiero già ricordato di Giuseppe Dalla Torre, e questo ancor più in un contesto come quello del diritto della Chiesa caratterizzato da una parte di diritto, quello divino, nella sua duplice figura di divino naturale e divino positivo rivelato, che condiziona e delimita tanto dal punto di vista della liceità che della legittimità, la parte di produzione umana.

3. *Sinodalità e positivizzazione del diritto della Chiesa: dubbi e prospettive*

E forse anche sulla base di queste sensazioni, e sottolineo anche, dunque non con il tratto della esclusività, che le riflessioni sulla 'sinodalità', hanno finito con l'essere spesso indirizzate oltre che sulla ricostruzione di un principio, sulle sue declinazione circa un possibile allargamento/riposizionamento/revisione della partecipazione del popolo di Dio alla parte di *potestas regimini* relativa all'attività legislativa e alle sue conseguenze anche dal punto di vista dell'impatto sulla predisposizione stessa del diritto della Chiesa.

³¹ In proposito, cfr. B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Marcianum Press, Venezia, 2021; G. BONI, *Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), n. 11/2022, p. 1 ss; L. EUSEBI, *La Chiesa e il problema della pena. Sulla risposta al negativo come sfida giuridica e teologica*, Morcelliana, Brescia, 2022², particolarmente pp. 226-236.

In questi anni la letteratura, spesso a carattere divulgativo, sul tema della sinodalità è stata amplissima, se non ipertrofica spaziando alla ricostruzione storica, all'analisi teologica, ed ovviamente anche alla sua portata giuridica³². Il Cardinal Erdő, fine e attento canonista, nel saggio di apertura dal volume *La sinodalità nell'attività normativa della Chiesa* si premura di sottolineare che «La sinodalità non è da confondere con la collegialità, la quale si riferisce nella Chiesa al Collegio dei Vescovi, il quale costituisce, insieme con il suo capo, cioè con il Romano Pontefice, l'autorità suprema della Chiesa, elemento appartenente alla sua costituzione e chiaramente riconosciuto dai documenti del Concilio Vaticano II come anche dal vigente Codice di Diritto Canonico»³³. E rimarca quindi che una corretta definizione di sinodalità debba trovare una sua giusta collocazione nell'ambito della dimensione teologica della Chiesa ribadendo «il fatto che la sinodalità non è identica alla 'democrazia'». È questa una preoccupazione diffusa. E se nella letteratura specializzata possono essere individuate tre accezioni principali di sinodalità: «La prima coincide con la collegialità episcopale, la seconda si riferisce alle forme istituzionali della cooperazione dei sacerdoti e dei fedeli laici nell'esercizio del ministero pastorale del Vescovo, la terza invece è un principio organizzativo che è opposto al principio gerarchico», per Erdő «Alla Chiesa si può applicare tra questi tre significati esclusivamente il secondo»³⁴. E stringendo il fuoco sulla «sinodalità come strumento di conoscenza del 'sensus fidei fidelium' o

³² Oltre ai contributi proposti nel volume *La sinodalità nell'attività normativa della Chiesa. Il contributo della scienza canonistica alla formazione di proposte di legge*, cit., oggetto di analisi di questo scritto, cfr. per sinteticità e completezza il già ricordato C. FANTAPPIÈ, *Metamorfosi della sinodalità. Dal Vaticano II a papa Francesco*, cit.; vedi inoltre *Sinodalità. Istruzioni per l'uso*, a cura di A. MELLONI, EDB, Bologna, 2021; A. MARTIN, *Sinodalità: il fondamento biblico del camminare insieme*, Queriniana, Brescia, 2021; U. SARTORIO, *Sinodalità. Verso un nuovo stile di Chiesa*, Ancora, Milano, 2021.

³³ P. ERDŐ, *La sinodalità come una delle espressioni della teocrazia nella costituzione della Chiesa*, in *La sinodalità nell'attività normativa della Chiesa. Il contributo della scienza canonistica alla formazione di proposte di legge*, cit., p. 21.

³⁴ *Ivi*, pp. 21-22.

il ‘*consensus totius Ecclesiae*’», guarda convinto al contenuto del can. 750 § 1, ricordando che sul funzionamento istituzionale della realtà teologica del *consensus totius Ecclesiae* esso afferma che: «Per fede divina e cattolica sono da credere tutte quelle cose che sono contenute nella parola di Dio scritta o tramandata, vale a dire nell’unico deposito della fede affidato alla Chiesa, e che insieme sono proposte come divinamente rivelate, sia dal magistero solenne della Chiesa, sia dal suo magistero ordinario e universale, ossia quello che è manifestato dalla comune adesione dei fedeli sotto la guida del sacro magistero; di conseguenza tutti sono tenuti a evitare qualsiasi dottrina ad esse contraria»³⁵. Una visione, questa, che nel cogliere il sentire di parte della canonistica pare evidenziare una esigenza di mantenere la sinodalità in un ambito per così dire ‘collaudato’, che tuttavia potrebbe apparire a molti limitativo rispetto ad una visione innovativa ‘bergogliana’.

È però nel suo impatto sulla funzione legislativa che trova i maggiori interessi per la canonistica. Patrick Valdrini, dopo aver ricordato che il termine ‘sinodalità’ è sconosciuto ai due Codici di diritto canonico, sottolinea che il magistero di Francesco nel tentativo di «instaurare una ‘cultura ecclesiologicala’ in grado di diffondere la “responsabilità comune” dei fedeli nella missione ecclesiale» fa largo ricorso ad essa sia nel senso di «cultura della partecipazione» che di «azione concreta di collaborazione tra fedeli all’interno delle comunità gerarchiche». Due significati da distinguere per un corretto approccio proprio con riferimento alla funzione legislativa³⁶. Correttamente ricorda (ma non solo lui) che se è chiaro che «nessun obbligo di adottare procedure sinodali si impone al Romano Pontefice quando promulga leggi», in Francesco è abbastanza evidente la volontà di implementare il ricorso a pratiche consultive con il coinvolgimento diretto del popolo di Dio nell’esercizio della funzione legislativa come indicato all’art. 6 della Costituzione Apostolica *Episco-*

³⁵ *Ivi*, p. 24.

³⁶ P. VALDRINI, *Funzione legislativa e sinodalità nel diritto canonico*, in *La sinodalità nell’attività normativa della Chiesa. Il contributo della scienza canonistica alla formazione di proposte di legge*, cit., pp. 49-50.

*palis Communio*³⁷. Una scelta a mio avviso rafforzata da quanto stabilito poco dopo al § 2 del successivo art. 7, ove si afferma che «Rimane integro il diritto dei fedeli, singolarmente o associati, di inviare direttamente i loro contributi alla Segreteria Generale del Sinodo». Nella stessa linea si orienta anche la Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium* con l'indirizzo a favore dello sviluppo di una sinodalità intra e inter-dicasteriale³⁸. Ma al di là di tali sforzi, il dato evidente è che «in assenza di legislazione specifica questa partecipazione riposa unicamente su un'etica di governo dipendente dalla discrezionalità del legislatore». Fino ad ora questa idea di sinodalità si è quindi appoggiata sul convincimento della opportunità/necessità dell'azione sinodale volontaria del titolare del potere legislativo. Confesso qualche perplessità circa questa affermazione della nuova sinodalità per via di prassi, ritenendo maggiormente lineare, come segnalato dallo stesso Valdrini, «opportuno sviluppare procedure di legiferazione che dettino regole precise circa l'uso della sinodalità»³⁹ sempre che di ciò si definisca un corretto paradigma coerente con la struttura propria della Chiesa.

Proprio in ragione delle perplessità emerse mi permetto di fare riferimento a quanto sostenuto da Carlo Fantappiè, che ricorrendo ad una felice metafora, al fine di non intravedere nella sinodalità il farmaco con il quale sia possibile curare tutti i mali della Chiesa, propone «alcune precauzioni» per l'uso della stessa⁴⁰. Tra queste quanto mai opportuno mi pare l'invito, già incontrato, a sottrarsi da una «confusione di prospettive tra sinodalità e democratizzazione della Chiesa. Ciò proprio per “tutelare la peculiarità della prassi

³⁷ *Ivi*, p. 51.

³⁸ *Ivi*, p. 52. Una *ratio*, questa di coinvolgere i fedeli, che interessa anche le leggi promulgate dal Vescovo diocesano: «Pertanto, sarebbe un'applicazione del principio di sinodalità se un Vescovo, prima di promulgare una legge diocesana, interpellasse il Consiglio presbiterale, il Collegio dei consultori, il Consiglio diocesano per gli affari economici e il Consiglio pastorale per riceverne il parere».

³⁹ *Ivi*, p. 53.

⁴⁰ C. FANTAPPIÈ, *Metamorfosi della sinodalità. Dal Vaticano II a papa Francesco*, cit., p. 95 ss.

sinodale”»⁴¹. Non si tratta di rinunciare ad una contaminazione tra dimensione civile e dimensione ecclesiale: proprio la storia del diritto canonico ci insegna quanto felice sia stata tale osmosi e quanto sia necessario che essa continui ad essere alimentata. Quanto piuttosto di approfondire ciò che distingue «la rappresentanza ecclesiale e la rappresentanza democratica»⁴².

Non meno interessante l'esortazione «ad evitare che la nuova sinodalità modifichi gli assetti della costituzione divina della Chiesa», da non intendersi come un impedimento all'apertura di spazi alla partecipazione di tutti i fedeli ai *tria munera*⁴³. Qui, a mio avviso, il pericolo non è solo quello rilevato da Fantappiè di «sottovallutare la pericolosità che deriva da una visione desacralizzata della Chiesa», ma che si finisca con l'avallare una sorta di 'visione sartoriale dell'adesione alla Chiesa', con una eterogenesi dei fini del rilancio della sinodalità: trasformandola da spinta per una maggiore partecipazione dei fedeli alla vita della Chiesa e dunque per un suo rafforzamento, in uno strumento di destrutturazione in favore di forme individualistiche che non trovano conferme nell'essere della Chiesa cattolica.

Un ultimo richiamo è al rischio di possibili sviluppi applicativi della sinodalità che nel legare 'troppo' centro e periferie non finisca per attenuare, se non azzerare, quelle riflessioni intermedie che, proprio nei sistemi democratici, fungono da efficaci momenti di discernimento a favore del bene comune (che è più della somma dei beni particolari). L'affermazione è forte, ma i rischi di errata applicazione della sinodalità non sono meno alti.

⁴¹ *Ivi*, p. 99.

⁴² *Ivi*, p. 101.

⁴³ *Ivi*, p. 102.

GLI AUTORI

JUAN IGNACIO ARRIETA, Segretario del Dicastero per i Testi Legislativi

GERALDINA BONI, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* Università di Bologna

MICHELE CAIANIELLO, Professore ordinario di Diritto processuale penale, già Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'*Alma Mater Studiorum* Università di Bologna

ANTONIO G. CHIZZONITI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università Cattolica del Sacro Cuore (Piacenza)

CARLO FANTAPPÌÈ, Professore emerito di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi Roma Tre

ANDREA GAGLIARDUCCI, Vaticanista del Gruppo ACI/EWTN

MATTEO LEPORE, Sindaco di Bologna

DOMINIQUE MAMBERTI, Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

GIOVANNI MOLARI, Magnifico Rettore dell'*Alma Mater Studiorum* Università di Bologna

PIETRO PAROLIN, Segretario di Stato di Sua Santità Papa Francesco

MARIO PRIGNANO, Caporedattore centrale del Tg1

ANDREA ZANOTTI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* Università di Bologna

MATTEO MARIA ZUPPI, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza episcopale italiana

INDICE

Giovanni Molari <i>Saluti istituzionali del Magnifico Rettore dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna</i>	7
Michele Caianiello <i>Saluti istituzionali del Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna</i>	9
Matteo Lepore <i>Saluti istituzionali del Sindaco di Bologna</i>	11
Matteo Maria Zuppi <i>Saluti introduttivi dell'Arcivescovo di Bologna</i>	13
Geraldina Boni <i>Presentazione</i>	15
La Chiesa e il suo diritto attraverso le lenti della codificazione: i decenni trascorsi e le prospettive future	
Pietro Parolin <i>Il paradigma della codificazione nella realtà ecclesiale</i>	21
Dominique Mamberti <i>Il Codex Iuris Canonici del 1983 e la Chiesa universale</i>	37
Juan Ignacio Arrieta <i>Le modifiche al Codice canonico: motivazioni e prospettive</i>	53
Carlo Fantappiè <i>Principi conciliari e codificazione del 1983</i>	75
Andrea Zanotti <i>Il Codex Iuris Canonici e la scienza giuridica</i>	119

**Papato, diritto, sinodalità: tra realtà e percezione.
Un dibattito su alcune recenti pubblicazioni**

Antonio G. Chizzoniti

Papato, diritto e sinodalità: tra realtà e percezione.

Brevi riflessioni.....145

Mario Prignano

Rinuncia pontificia e sede romana impedita: tra risvolti storici

e salvaguardia del 'bonum Ecclesiae'.....161

Andrea Gagliarducci

Il vaticanista alle prese con la crisi del diritto canonico.....175

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

1. COSTANTINO-M. FABRIS, *Foro interno. Genesi ed evoluzione dell'istituto canonistico*, 2020.
2. GERALDINA BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, 2021.
3. *Libertà, dubbio, coscienza morale. L'eredità di un Maestro: Arturo Carlo Jemolo (1891-1981)*, a cura di BEATRICE SERRA, 2022.
4. *Dante e Diritto. Un cammino tra storia e attualità*, a cura di FEDERICO CASOLARI, ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, GIORGIO SPEDICATO, 2022.
5. BEATRICE SERRA, *Intimum, privatum, secretum. Sul concetto di riservatezza nel diritto canonico*, 2022.
6. *Forever Young. Celebrating 50 Years of the World Heritage Convention*, 2 Voll., edited by ELISA BARONCINI, BERT DEMARSIN, ANA GEMMA LÓPEZ MARTÍN, RAQUEL REGUEIRO DUBRA, RUXANDRA-IULIA STOICA, 2023.
7. *La sinodalità nell'attività normativa della Chiesa. Il contributo della scienza canonistica alla formazione di proposte di legge*, a cura di ILARIA ZUANAZZI, MARIA CHIARA RUSCAZIO, VALERIO GIGLIOTTI, 2023.
8. LAURA MARIA FRANCIOSI, *La disciplina degli interessi nei contratti internazionali. Un'analisi di diritto comparato*, 2023.
9. ALBERTO TOMER, *Il nuovo assetto del Sovrano Militare Ordine di Malta. La riforma del 2022 nella fedeltà a una storia millenaria*, 2023.
10. *Lex generalis omnium. Un diritto del passato nel presente*, a cura di ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, GIANNI SANTUCCI, 2023.
11. *Diritto, religione, coscienza: il valore dell'equilibrio. Liber Amicorum per Erminia Camassa*, a cura di FRANCESCA OLIOSI, 2023.
12. *I 40 anni del Codex Iuris Canonici*, a cura di ALBERTO TOMER, 2024.

Publicato nel mese
di settembre del 2024

Collana diretta da Geraldina Boni

issn 2724-4660